

Comune di RUFINA

Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29/04/2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 15/03/2022, n. 21 del 27/04/2022, n.
28 del 22/05/2023

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE.....	5
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento.....	5
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali.....	5
Articolo 3 - Presupposto del canone	6
Articolo 4 - Soggetto obbligato.....	7
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	7
Articolo 5 - Tipologie delle occupazioni	7
Articolo 6 - Occupazioni d'urgenza.....	8
Articolo 7 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	8
Articolo 8 - Istruttoria e rilascio della concessione	9
Articolo 9 - Titolarità della concessione e obblighi del titolare del provvedimento	11
Articolo 10 - Subentro nella concessione	11
Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta	12
Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	12
Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione	13
Articolo 14 - Occupazioni abusive	13
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	14
Articolo 15 - Tipologie di mezzi pubblicitari	14
Articolo 16 - Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni.....	16
Articolo 17 - Installazione mezzi pubblicitari ed effettuazione di pubblicità e propaganda - disciplina generale, limitazioni e divieti	16
Articolo 18 - Istanze per i messaggi pubblicitari.....	17
Articolo 19 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione.....	18
Articolo 20 - Titolarità e obblighi del titolare del provvedimento.....	19
Articolo 21 - Subentro nelle autorizzazioni	19
Articolo 22 - Rinnovo e disdetta.....	20
Articolo 23 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	20
Articolo 24 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	21
Articolo 25 - Rimozione della pubblicità.....	21
Articolo 26 - Le esposizioni pubblicitarie abusive	21
Articolo 27 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti.....	22
TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	22
Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	22
Articolo 29 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	24

Articolo 30 - Determinazione delle tariffe del canone.....	24
Articolo 31 - Esenzioni	26
Articolo 32 - Riduzioni e maggiorazioni del canone	28
Articolo 33 - Criteri particolari di determinazione del canone: occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	28
TITOLO V - CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE E DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ...	29
Articolo 34 - Passi carrabili e accessi a raso	29
Articolo 35 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante	29
Articolo 36 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	30
Articolo 37 - Occupazione con impianto di antenne di telefonia mobile	30
Articolo 38 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante e commercio in forma itinerante	30
Articolo 39 - Pubblici Esercizi.....	31
Articolo 40 - Occupazioni a sviluppo progressivo.	31
Articolo 41 - Occupazione con elementi di arredo	31
Articolo 42 - Esposizione merci fuori negozio	31
Articolo 43 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	32
Articolo 44 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati	32
Articolo 45 - Freccie direzionali e Pre-insegne	32
Articolo 46 - Locandine	32
Articolo 47 - Striscioni e gonfaloni	32
Articolo 48 - Dichiarazioni per particolari fattispecie	32
TITOLO VII - PUBBLICHE AFFISSIONI	33
Articolo 49 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	33
Articolo 50 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	34
Articolo 51 - Riduzione e maggiorazioni del canone Pubbliche Affissioni	34
Articolo 52 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	35
Articolo 53 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	35
TITOLO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	35
Articolo 54 - Modalità e termini per il pagamento del canone	36
Articolo 55 - Accertamenti e Recupero canone	36
Articolo 56 - Sanzioni e indennità	37
Articolo 57 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	37
Articolo 58 - Autotutela	38
Articolo 59 - Riscossione coattiva	38
Articolo 60 - Affidamento a terzi.....	38
Articolo 61 - Regime transitorio	39
Articolo 62 - Disposizioni finali	39

ALLEGATO “A”40

TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Rufina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici e di aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, come strade e sue pertinenze, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio o d'uso, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, che sono sottratti all'uso generale della collettività;
 - b) concessione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) autorizzazione: atto amministrativo che consente l'esposizione pubblicitaria;
 - d) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b) e c);
 - e) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub d).
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame degli uffici competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.
5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
6. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
7. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario o titolare di autorizzazione per il tempo della durata della stessa.
8. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818 dell'articolo 1 della legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli artt. 14 e 26 del presente regolamento, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta (30) giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 13, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 - Tipologie delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile e duraturo nel tempo, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'articolo 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni.
 - b) sono temporanee le occupazioni che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno;
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 8 ore naturali e consecutive non sono soggette all'applicazione del presente regolamento. E' fatta salva l'acquisizione da parte del richiedente di nulla osta, parere o atti di assenso comunque denominati anche di competenza di altri enti o amministrazioni.
4. *abrogato.*
5. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 - Occupazioni d'urgenza

1. Si intendono occupazioni d'urgenza, quelle occupazioni effettuate per interventi che si rendono necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone.
2. L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune, indicando:
 - a) Il titolare dell'occupazione;
 - b) Il luogo dell'occupazione;
 - c) Le caratteristiche dimensionali dell'occupazione;
 - d) Le motivazioni che hanno determinato l'urgenza;
 - e) La durata dell'occupazione.
3. L'occupazione è consentita senza il rilascio del provvedimento di concessione.
4. L'occupazione è soggetta al pagamento del canone nei modi e nelle forme previste dal presente regolamento.
5. La durata dell'occupazione d'urgenza si protrae per il tempo necessario all'eliminazione dell'effettiva esistenza del pericolo. Al termine dell'occupazione d'urgenza l'area dovrà risultare sgombra di qualsiasi manufatto e/o installazione, pena il configurarsi dell'occupazione come abusiva.
6. E' fatta salva l'acquisizione da parte del richiedente di nulla osta, parere o atti di assenso comunque denominati anche di competenza di altri enti o amministrazioni.

Articolo 7 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di suolo pubblico è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) associato di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al protocollo del Comune.
La procedura di concessione si concluderà nei tempi stabiliti nel Regolamento sul procedimento amministrativo.
2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio fiscale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore o da tutti i contitolari oppure da un solo rappresentante degli stessi;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma. Alla domanda deve essere allegata una planimetria esplicativa ai fini della determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si intende occupare ed ogni altra documentazione eventualmente richiesta dall'ufficio competente.

3. La comunicazione inviata dall'ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi necessari di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a dieci (10) giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
4. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, l'Ufficio richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
5. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo.
6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
7. In caso di presentazione di più domande, per lo stesso giorno e la stessa superficie, l'ordine di istruttoria verrà effettuato sulla base della priorità in arrivo al protocollo.
8. Ai fini del rilascio degli atti amministrativi di cui sopra, qualora necessario, dovranno essere acquisiti preventivamente i pareri dell'Ufficio Tecnico e della Polizia locale, nonché quello degli altri uffici eventualmente interessati.
9. Per le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione, l'interessato ha l'obbligo di darne comunicazione entro 5 giorni della data di occupazione al Comune, indicando:
 - a) Il titolare dell'occupazione;
 - b) Il luogo dell'occupazione;
 - c) Le caratteristiche dimensionali dell'occupazione;
 - d) Le motivazioni che determinano l'occupazione;
 - e) La durata dell'occupazione.L'occupazione è consentita senza il rilascio del provvedimento di concessione. E' fatta salva l'acquisizione da parte del richiedente di nulla osta, parere o atti di assenso comunque denominati anche di competenza di altri enti o amministrazioni. L'occupazione è soggetta al pagamento del canone nei modi e nelle forme previste dal presente regolamento.
10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 8 - Istruttoria e rilascio della concessione

1. Le domande di occupazione, relative alla realizzazione di attrezzature da utilizzare per tutte le attività produttive in aree pubbliche o di uso pubblico, vengono redatte su apposita comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) associato per l'istruttoria e per il rilascio della concessione.
2. Le domande di occupazione diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo vengono presentate all'Ufficio Protocollo e trasmesse all'Ufficio competente per l'istruttoria, per il calcolo del relativo canone e per il rilascio della concessione.
3. L'Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede a richiedere agli uffici competenti il rilascio dei relativi pareri.
4. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del

singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al quindici (15) per cento del canone con un limite massimo di cento (100) euro che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione.

5. Fatto salvo l'espletamento delle eventuali procedure urbanistiche, edilizie ed amministrative, l'Ufficio, ai fini del rilascio della concessione, richiede il versamento di un deposito cauzionale, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall'Ufficio Tecnico tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, dell'entità dei lavori, della possibile compromissione e dei costi per la riduzione in pristino stato del luogo. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

La cauzione può essere sostituita da una fidejussione ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale (della garanzia di cui sopra), previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale gli uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore depositi cauzionali, fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

Per l'occupazione temporanea con ponteggi o altre strutture, anche non riferibili ad attività edilizia, il richiedente deve essere in possesso di idonea polizza assicurativa che copra eventuali danni arrecati a terzi, da produrre in copia all'istanza di occupazione.

6. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso l'ufficio di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, previo pagamento del canone, quando dovuto. L'atto di concessione deve contenere almeno i seguenti punti:
 - a) il numero progressivo
 - b) la data del rilascio
 - c) gli elementi indicativi della concessione di cui all'articolo 7, comma 2 del presente regolamento;
 - d) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - e) la durata della concessione;
 - f) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - g) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento.
7. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
8. Prima della scadenza della concessione è necessario richiedere nelle modalità di cui all'art. 7 del regolamento, il rilascio di una nuova concessione.
9. Qualora risulti necessario, l'atto di aggiudicazione alla ditta esecutrice dei lavori, servizi e forniture di competenza comunale, sostituisce la concessione prevista dal presente regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada.

Articolo 9 - Titolarità della concessione e obblighi del titolare del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare della concessione risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione.
2. Il titolare della concessione, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni e clausole contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione e nelle altre fattispecie di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) rispettare il divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versare il canone alle scadenze previste;
 - f) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - g) nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione.

Articolo 10 - Subentro nella concessione

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta (60) giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione a proprio nome, presentando all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 7. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
2. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
3. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

4. Ove il subentrante non provveda alla corretta presentazione della domanda nel termine di cui al comma 1 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), articolo 4, comma 1, ed articolo 14 del presente regolamento.
5. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione, nell'ambito del quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto con le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione. L'occupazione effettuata durante il periodo compreso tra la scadenza della concessione e il rilascio del rinnovo, non è considerata occupazione abusiva nel limite del termine previsto dal Regolamento in materia di procedimento amministrativo per il rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare domanda di proroga almeno 10 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga, nonché apposita dichiarazione nella quale attesti che l'occupazione avverrà con le stesse caratteristiche e modalità previste nel titolo originario e la ricevuta del versamento del canone dovuto, autocalcolato con le stesse modalità con le quali è stato determinato il canone originario. La proroga non può superare i 30 giorni. Non è previsto il rilascio di un titolo di proroga espresso da parte dell'amministrazione. Salva la verifica di compatibilità da effettuare dagli uffici/enti competenti.
4. In caso di disdetta della concessione relativa all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla disdetta dell'occupazione. La relativa comunicazione di disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è terminata l'occupazione;
5. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da cause non imputabili al soggetto concessionario.

Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni sopravvenute di interesse pubblico o nel caso non siano più rispettati i requisiti previsti o le condizioni stabilite per occupare il suolo pubblico, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto alla riduzione o al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza interessi.
3. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le

procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre, in qualsiasi momento, nuove condizioni, di sospendere o revocare definitivamente, a suo insindacabile giudizio, le concessioni rilasciate, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità o compenso di sorta.
5. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
6. In caso di revoca il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) il mancato pagamento del canone dovuto e di eventuali altri diritti dovuti, nei termini previsti, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'articolo 9 di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) il mancato rispetto, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - d) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
2. Nei casi di cui al comma 1, l'ufficio competente comunica le contestazioni al concessionario, stabilendo un termine non minore di dieci (10) e non superiore a venti (20) giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
3. Al soggetto titolare della concessione decaduta non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
4. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, il canone già assolto non verrà restituito.
5. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta (90) giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

Articolo 14 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione, senza rinnovo o proroga della concessione medesima;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'ufficio competente, previa contestazione delle relative violazioni, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere alla rimozione dei materiali e al ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando ai trasgressori un termine per provvedervi non superiore a sette (7) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
 3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
 4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 5. Alle occupazioni abusive sono applicate sanzioni di cui all'articolo 56.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15 - Tipologie di mezzi pubblicitari

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Cartello:

manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della

Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o

simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

3. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 16 - Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Il Comune può dotarsi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) per la collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario e delle pubbliche affissioni nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale.
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
 - d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

Articolo 17 - Installazione mezzi pubblicitari ed effettuazione di pubblicità e propaganda - disciplina generale, limitazioni e divieti

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal Codice della Strada, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 del presente regolamento e comunque anche le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida.
3. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni indicate nell'articolo 56 del presente regolamento, a seconda della loro natura.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'articolo 23 del Codice della Strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, modificato dall'articolo 13 del

D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n.495.

5. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par.3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
6. L'installazione dei mezzi pubblicitari, le dimensioni dei cartelli e delle insegne, le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari sono quelle previste dagli artt. 48, 49 e 50 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
7. E' fatta salva l'acquisizione da parte del richiedente di nulla osta, parere o atti di assenso comunque denominati anche di competenza di altri enti o amministrazioni.

Articolo 18 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso l'ufficio competente e sul sito Internet dell'Ente.
2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico.
5. In caso di installazione dei mezzi pubblicitari permanenti la domanda deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) associato, corredata dei seguenti allegati:
 - a) una autodichiarazione, redatta ai sensi del Dpr 445/2000 con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) bozzetto completo di relazione tecnica descrittiva indicante caratteristiche tecniche dell'impianto, dimensioni, forma, colori, materiali e diciture del mezzo pubblicitario;
 - c) documentazione fotografica relativa alla porzione dell'area interessata dall'installazione del mezzo pubblicitario;
 - d) planimetria in scala 1:2000 con indicata l'esatta ubicazione dell'oggetto dell'intervento;
 - e) prospetto e sezioni quotate in scala 1:20 o 1:50 estesi alla porzione di fabbricato interessato dall'installazione del mezzo pubblicitario;
 - f) nulla osta (eventuale) del proprietario del bene oggetto dell'installazione.
6. In tutti i casi diversi da quello previsto dal precedente comma 5, la domanda di autorizzazione redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune deve essere presentata all'Ufficio

Protocollo, e deve contenere, oltre ai dati identificativi del richiedente, quelli del soggetto solidamente obbligato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, il contenuto del messaggio pubblicitario, l'ubicazione e la determinazione della sua superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre, l'esatto periodo di svolgimento. Alla domanda devono essere allegati un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato, una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo, il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e se il posizionamento previsto è fuori dal centro abitato.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a dieci (10) giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
8. Analoghe domande devono essere presentate per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 19 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. Lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) associato o l'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio
2. L'ufficio competente, verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede a richiedere agli uffici competenti il rilascio dei relativi pareri.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. La procedura di autorizzazione si concluderà nei tempi stabiliti nel Regolamento sul procedimento amministrativo.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.
6. L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) tutte le forme di pubblicità che non richiedono installazione di appositi impianti ad eccezione dei casi di cui all'articolo 47;
7. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale competente, previo pagamento del canone, mediante apposizione di un apposito timbro.
8. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli uffici di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica.
9. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla

data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

10. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 20 - Titolarità e obblighi del titolare del provvedimento

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere all'installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione di di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa in opera di mezzi pubblicitari temporanei, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto (48) ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
4. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
5. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'articolo 55 del DPR n. 495/1992.

Articolo 21 - Subentro nelle autorizzazioni

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il

subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta (60) giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'Amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 18 e gli estremi della autorizzazione in questione.

2. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
3. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al precedente comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati partita I.V.A. e codice fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 22 - Rinnovo e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili alla scadenza.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare domanda di rinnovo prima della scadenza della concessione in atto nelle modalità di cui all'articolo 18 del regolamento.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della autorizzazione.
5. L'occupazione effettuata durante il periodo compreso tra la scadenza dell'autorizzazione e il rilascio del rinnovo, non è considerata occupazione abusiva nel limite del termine previsto dal Regolamento in materia di procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione.
6. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità e comunque, per un periodo non superiore a 29 anni.
7. In caso della disdetta anticipata dell'esposizione pubblicitaria permanente, da comunicare per atto scritto, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Articolo 23 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 24 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) sopravvenuta mancanza delle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione stessa;
 - c) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 25 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
3. Se la rimozione si è resa necessaria per motivi di pubblico interesse, esigenze di sicurezza o viabilità, necessità estetiche ed ambientali o cause di forza maggiore, ordinata dall'Amministrazione prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, o è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone anticipato, senza interessi, per il periodo di mancato godimento a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
4. Nel caso di cui al comma 3, spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
5. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
6. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 56 del presente regolamento; la rimozione ed il ripristino saranno effettuati a cura e spese del Comune, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

Articolo 26 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per

forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità per i quali non siano stati eseguiti i pagamenti del relativo canone e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal Comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine stabilito dall'avviso stesso.
5. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato nei modi di legge. Se il rimborso non è effettuato entro il termine stabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità previste dalle vigenti normative e con ogni spesa di riscossione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
6. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o ricoperte dal Comune o dal concessionario.
7. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e, il Comune o il concessionario provvede all'accertamento d'ufficio del canone dovuto per il periodo di esposizione abusiva.

Articolo 27 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Occupazione di suolo pubblico

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La tariffa standard annua e giornaliera per il Comune di Rufina è rispettivamente pari ad € 30,00 e pari ad € 0,60, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari applicando coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - d) durata dell'occupazione;
 - e) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - f) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
4. I coefficienti riferiti alla durata dell'occupazione di cui alla precedente lettera d), al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera e), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera f) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Esposizioni pubblicitarie

5. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
6. La tariffa standard annua e giornaliera per il Comune di Rufina è rispettivamente pari ad € 30,00 e pari ad € 0,60, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari applicando coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
7. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- g) classificazione delle strade;
 - h) superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - i) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - j) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - k) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - l) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
8. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 29 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è stabilita in due zone, come individuate nell'allegato "A" del presente regolamento e che ne è parte integrante e precisamente:
 - Zona 1 – Centro abitato
 - Zona 2 – Fuori centro abitato
3. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su entrambe le zone di cui al comma 2, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla zona più elevata.

Articolo 30 - Determinazione delle tariffe del canone

Occupazioni di suolo pubblico

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Nel caso in cui, all'interno della medesima area di riferimento, vi siano più occupazioni di superfici, che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq occorre sommare dette superfici e poi arrotondare la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
5. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla proiezione orizzontale al suolo di tali strutture. Per la determinazione del canone si fa riferimento all'occupazione effettiva espressa in mq o ml, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Per le occupazioni tali occupazioni la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare;
6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

8. Per le occupazioni permanenti e temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria annuale o giornaliera per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.
9. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Esposizioni pubblicitarie

10. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
11. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
12. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
13. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
14. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
15. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone è dovuto per anno solare di riferimento.
16. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
17. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata in forma ambulante, mediante distribuzione, per mezzo di persone o veicoli, di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuto per ciascun giorno o frazione e per ciascuna persona, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
18. Il canone da applicare alla pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è dovuto per ciascuna locandina.
19. Per la pubblicità fonica il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione (amplificatori o simili) della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, e per ciascun giorno o frazione.
20. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'esposizione pubblicitaria.

21. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
22. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.

Articolo 31 - Esenzioni

Occupazioni di suolo pubblico

1. Ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
 - h) le occupazioni effettuate per la sosta di mezzi da parte di associazioni di volontariato aventi per scopo opere ed azioni di assistenza e soccorso dei singoli e della collettività.
2. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f) dell'articolo 1 della legge 160/2019:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, ovvero coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del comune;
 - b) coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico sono esonerati, purché l'area occupata non ecceda dieci (10) metri quadrati. La superficie eccedente tale misura è soggetta al pagamento del canone;
 - c) le occupazioni temporanee sovrastanti il suolo pubblico con tende, nonché festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - d) i balconi, i poggiali, le verande, le grondaie, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari;
 - e) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - f) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
 - g) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote o similari;

- h) le occupazioni di trasloco e manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 8 ore;
- i) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata.

Esposizioni pubblicitarie

- 3. Ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, sono esenti dal canone:
 - a) le esposizioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - b) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - c) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 4. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f) dell'articolo 1 della legge 160/2019:

- a) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad una quarto di mq;
- b) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

Articolo 32 - Riduzioni e maggiorazioni del canone

Occupazioni di suolo pubblico

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni o maggiorazioni:
 - a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci (10) per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni è disposta la riduzione del cinquanta (50) per cento per la parte eccedente i 15 giorni;
 - c) per i passi carrabili a raso la tariffa è ridotta del 100%;
 - d) per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee aumentata del venti (20) per cento;
 - e) per le occupazioni temporanee effettuate da attività di vendita e/o distribuzione di alimenti e bevande, è disposta la riduzione dell'80%
2. Le riduzioni non sono cumulabili;
3. In caso di eventi eccezionali e imprevedibili coinvolgenti una pluralità di soggetti, la Giunta Comunale può individuare, con specifica deliberazione, ulteriori riduzioni fino all'esenzione completa, verificando contestualmente la disponibilità di risorse e determinandone la durata.

Esposizioni pubblicitarie

3. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni o maggiorazioni:
 - a) è disposta la riduzione del cinquanta (50) del canone per l'esposizione pubblicitaria:
 - i. la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - ii. la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, di beneficenza e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - iii. la pubblicità relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
4. Le riduzioni non sono cumulabili;

Articolo 33 - Criteri particolari di determinazione del canone: occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di € 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a

rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO V - CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE E DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 34 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni, previo rimborso del costo del cartello stesso.
2. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
5. Il titolare della concessione del passo carrabile può rinunciare all'occupazione avanzando richiesta scritta all'Amministrazione e restituendo contestualmente l'eventuale cartello segnaletico previsto dal D.Lgs n. 285 del 30/04/1992. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
6. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1;

Articolo 35 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa per le occupazioni del sottosuolo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al precedente periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 36 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

Articolo 37 - Occupazione con impianto di antenne di telefonia mobile

1. Per le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate per l'impianto di antenne di telefonia mobile in essere alla data di approvazione del presente regolamento si applicano le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale. Il canone è determinato in base alla superficie calcolata dall'ingombro dell'antenna, ovvero a tutta l'area sottratta all'uso pubblico anche per l'installazione dei manufatti strumentali. Per le occupazioni che saranno successivamente poste in essere, la relativa tariffa sarà determinata dalla Giunta Comunale sulla base della superficie complessivamente occupata, del beneficio economico ritraibile e dal sacrificio imposto alla collettività.

Articolo 38 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante e commercio in forma itinerante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;

- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
 3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 39 - Pubblici Esercizi

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere quello previsto dal tariffario per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Articolo 40 - Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di un unico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera.

Articolo 41 - Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Articolo 42 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene;
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 43 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 44 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 45 - Freccie direzionali e Pre-insegne

1. Le pre-insegne o freccie direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 46 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 47 - Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 48 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o

autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell’anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l’esposizione di locandine all’interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall’esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione. È facoltà dell’ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un’unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno.
7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione.
8. La pubblicità effettuata all’interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall’ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO VII - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 49 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 20 per cento.
- b) Per le affissioni di natura commerciale il 80 per cento.

Articolo 50 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone, di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, è dovuto al Comune o al concessionario che provvede alla loro esecuzione, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni;
2. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto;
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni 70 x 100 (misura standard) e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale;
4. I manifesti di dimensioni diversi dalla misura standard sono individuati così come segue:
 - Manifesti fino a cm 100x140 = 2 fogli
 - Manifesti fino a cm 100x210 = 3 fogli
 - Manifesti fino a cm 140x200 = 4 fogli
 - Manifesti fino a cm 200x280 = 8 fogli
 - Manifesti fino a cm 600x280 = 24 fogli

Articolo 51 - Riduzione e maggiorazioni del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa base è maggiorata del 50 per cento per commissioni affissioni inferiori a n. 50 fogli;
2. La tariffa base è maggiorata del 50 per cento per i manifesti composti da 8 e fino a 12 fogli
3. La tariffa base è maggiorata del 100 per cento per i manifesti composti da più di 12 fogli;
4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
5. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, rispetto a quanto previsto all'articolo 49 comma 3, la tariffa applicata è maggiorata del 30 per cento;
6. E' disposta la riduzione del cinquanta (50) del canone per le seguenti fattispecie:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 52;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, beneficenza e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) annunci mortuari
7. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del canone stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza.

Articolo 52 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

Articolo 53 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

TITOLO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 54 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee ricorrenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00, il titolare dell'occupazione o dell'autorizzazione ha il diritto di richiedere la rateazione (massimo quattro rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 maggio, salvo quanto diversamente stabilito con deliberazione di Giunta; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30.6 – 31.9 – 31.12;
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 56 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 2,00.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 55 - Accertamenti e Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'ufficio competente, il Concessionario a cui siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità

per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 56 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 57 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 58 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta (90) giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Responsabile dell'ufficio competente può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Responsabile dell'entrata.

Articolo 59 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 60 - Affidamento a terzi

1. Il Comune ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione completa o delle diverse componenti del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Articolo 61 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 9 e 20 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi degli articoli 11 e 22 del presente regolamento.

Articolo 62 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

ALLEGATO “A”

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, è prevista la seguente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine:

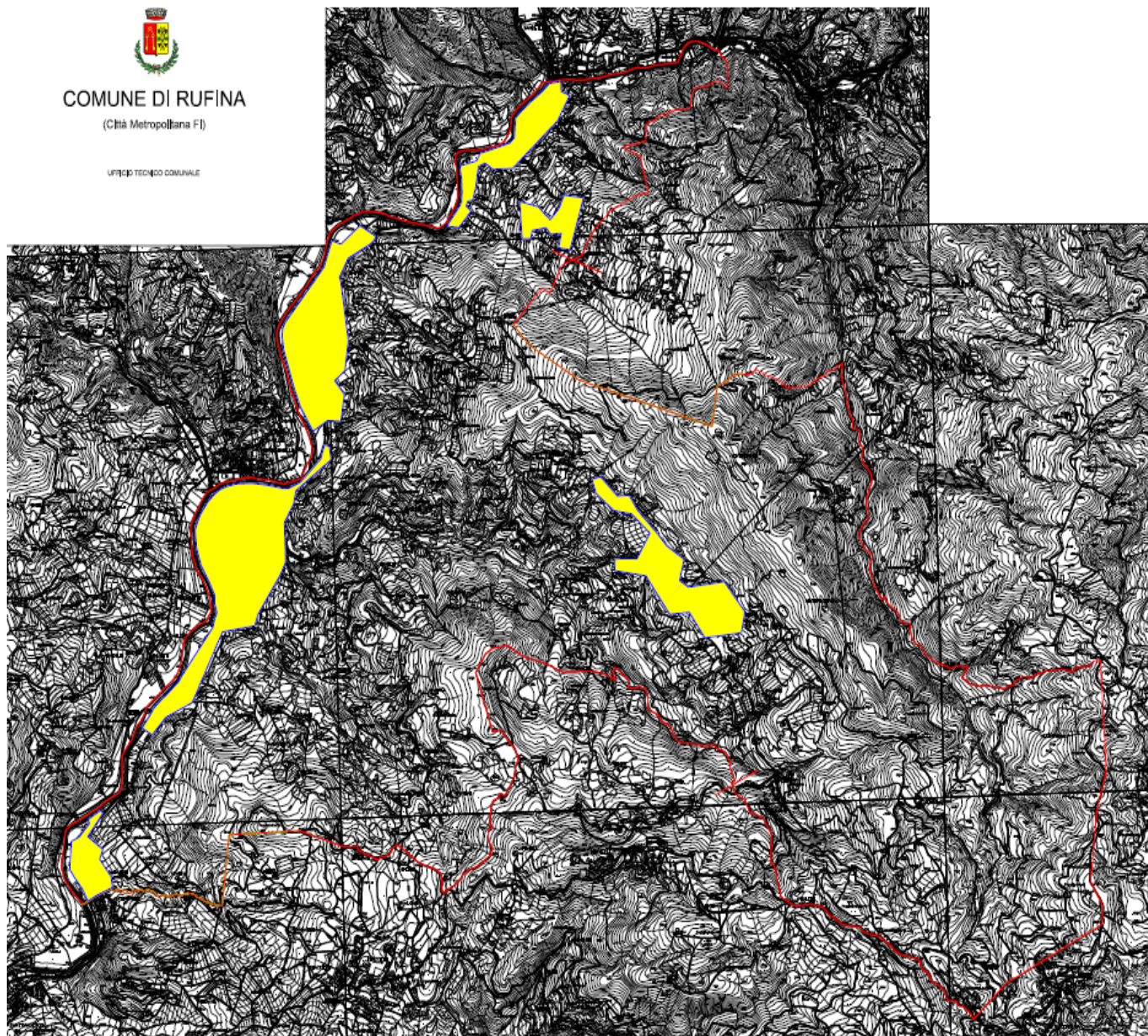
ZONA 1 – Centro abitato (in GIALLO)

ZONA 2 – Fuori Centro abitato:

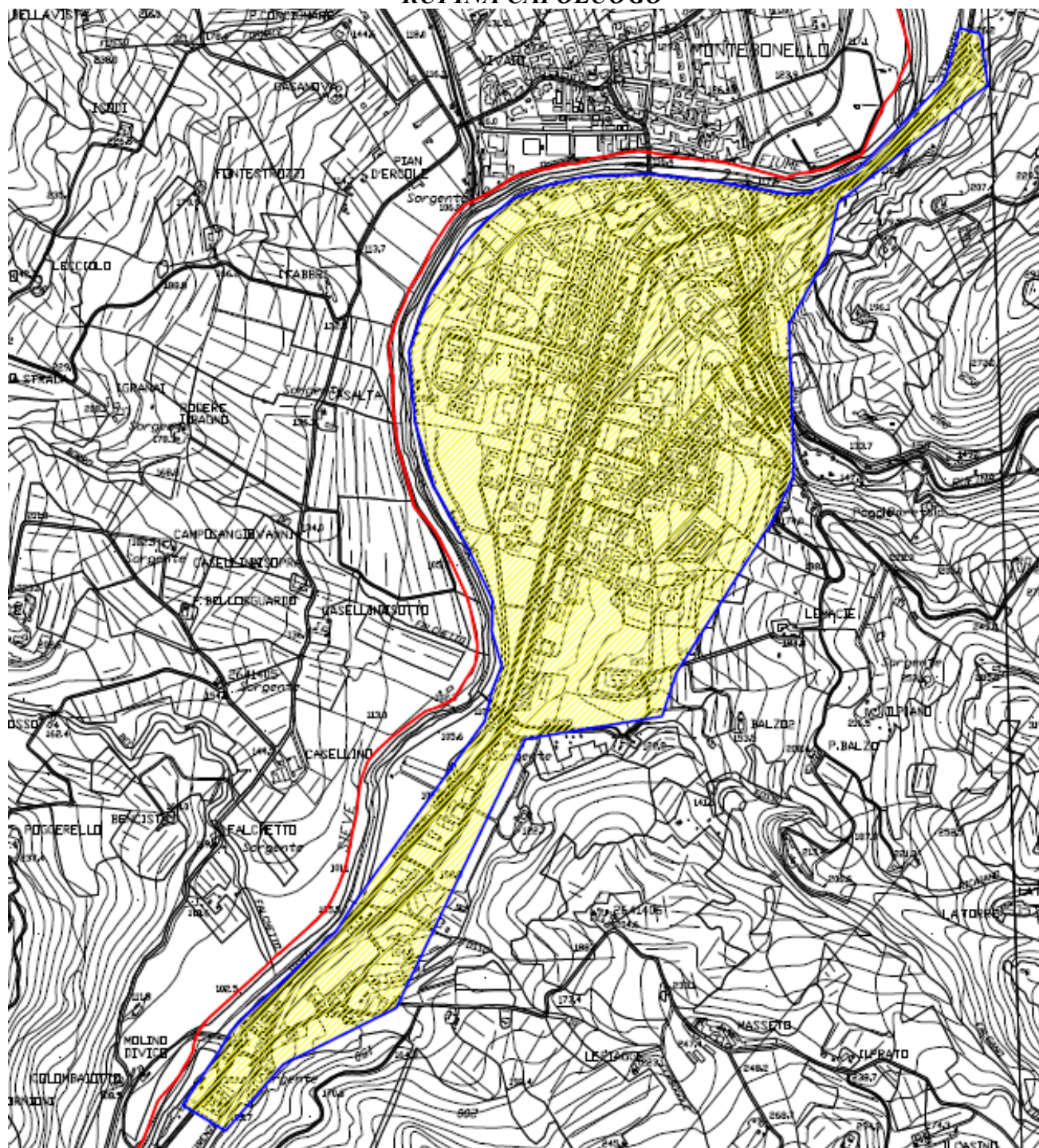


COMUNE DI RUFINA
(Città Metropolitana FI)

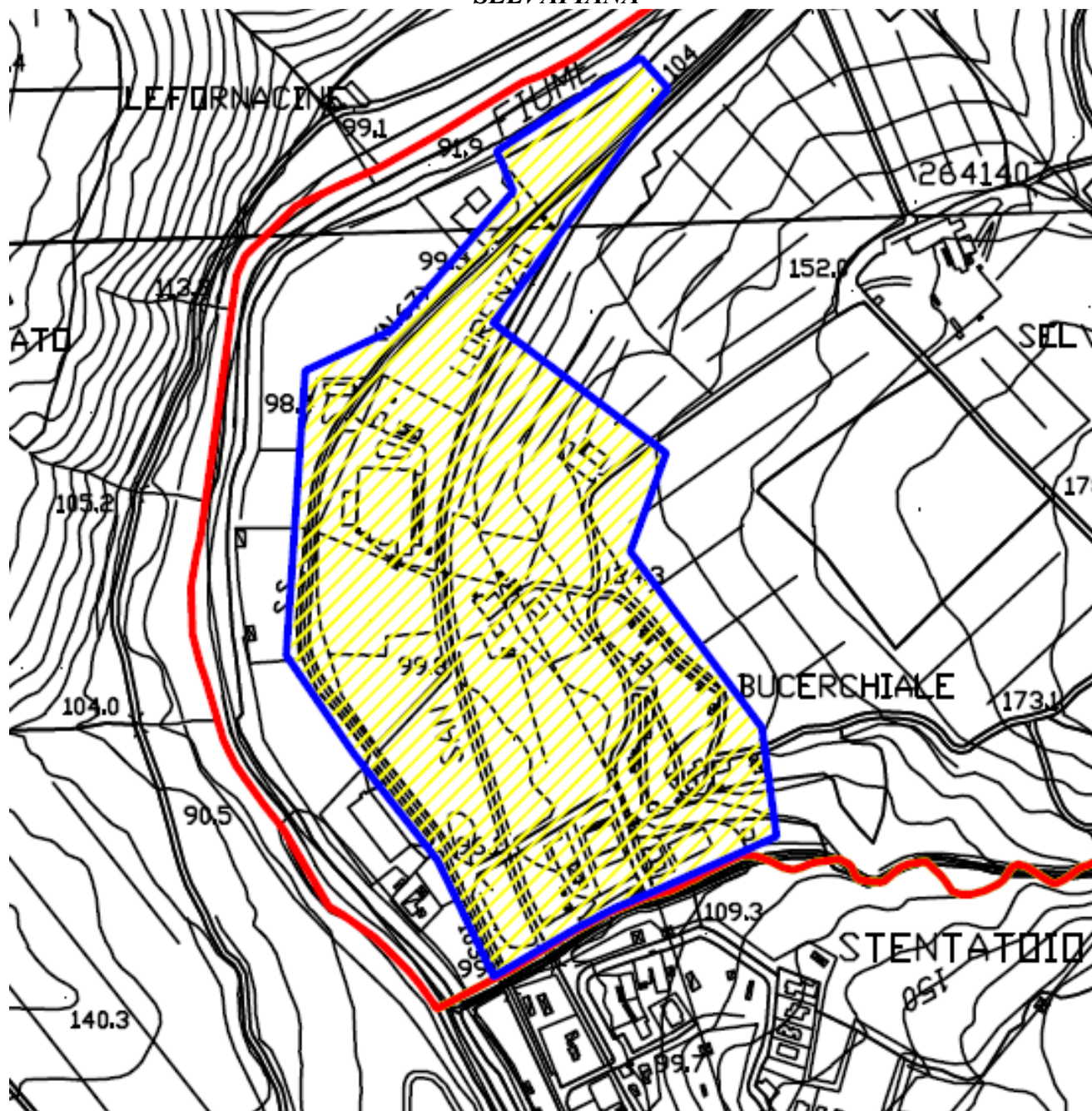
UFFICIO TECNICO COMUNALE



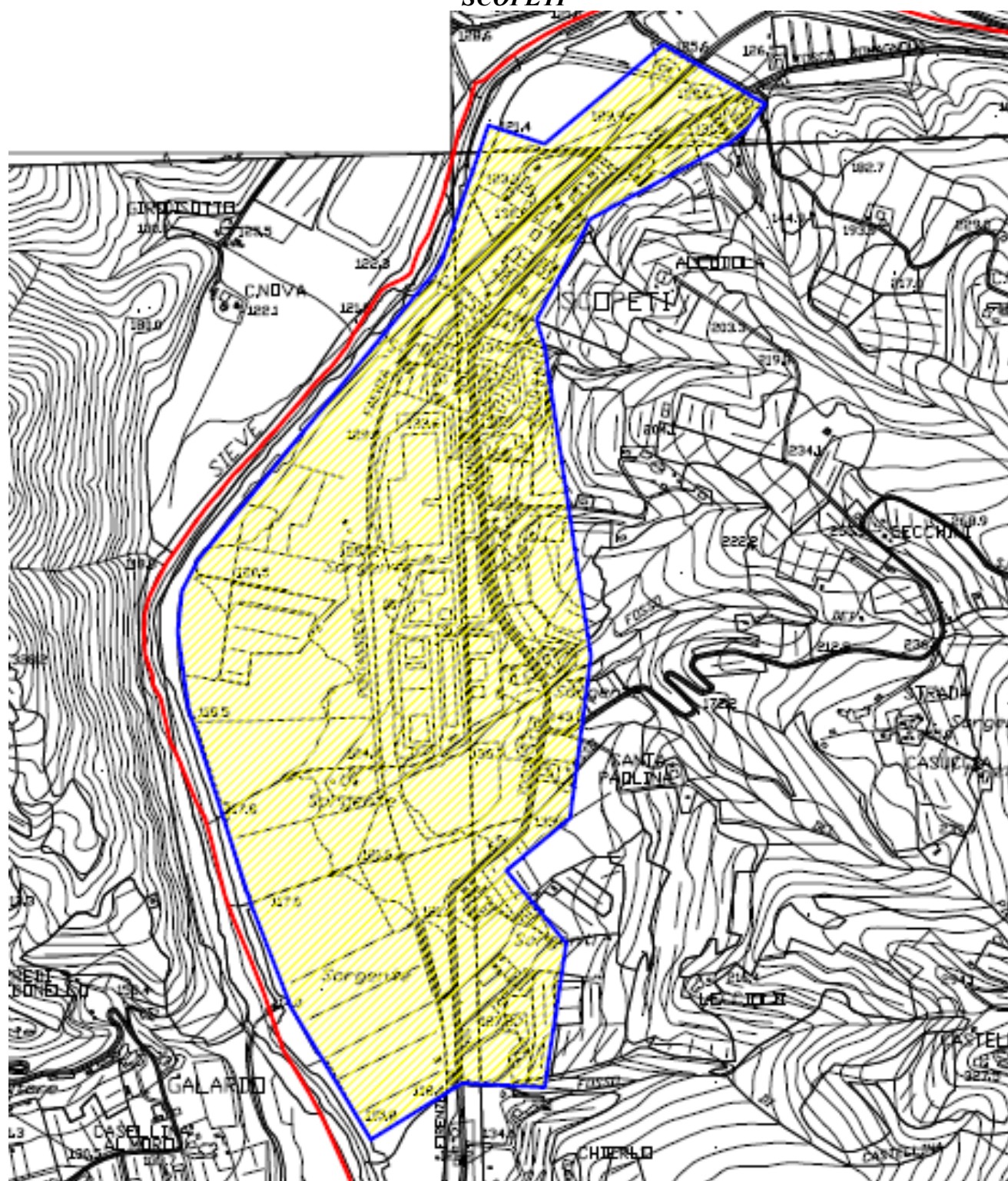
RUFINA CAPOLUOGO



SELVAPIANA



SCOPETI



POMINO – RIMAGGIO – PINZANO

